



COMUNE DI CAMINI

(Provincia di Reggio Calabria)
Via Fontana, 16 - C.F. 81000690802
Cap 89040 – Tel. 0964733104 - Fax 0964733278

E-mail:
utc.comunecamini@libero.it
<http://camini.asmenet.it>

UFFICIO TECNICO

Prot. 01042 del 09 MAR, 2017

BANDO GENERALE DI CONCORSO

Per la **formazione della graduatoria generale permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica** che si renderanno disponibili nel Comune di Camini (RC). Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996.

Ai sensi della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili, siti nel territorio del Comune di Camini (RC) destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R.n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, 1 comma lett. "c" e "d" e dall'art. 18, della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti e recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8, lettera "b" della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

REQUISITI

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (art. 10, L.R. n. 32/1996):

- **a)** cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è scritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia attività lavorativa debitamente autorizzata;
- **b)** residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di Camini R.C., salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero;

- **c)** assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, primo comma, lettera "a" della Legge 392/78, art.4 della L.R. n. 32/1996:

- non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- non inferiore a mq 60 per un nucleo familiare composto da n. 3 persone;
- non inferiore a mq. 75 per un nucleo familiare composto da n. 4 persone;
- non inferiore a mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone;

- **d)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- **e)** reddito convenzionale, determinato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n° 32/96, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla suddetta Legge così come modificata dalla Legge Regionale n. 14/1999.

*(Per reddito convenzionale si intende il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità di cui sopra, non deve superare il limite massimo di € **12.394,97** calcolato, a norma dell'art. 21 della Legge n. 457/1978 e art. 9 della Legge Regionale n. 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di € **516,46** per ogni componente il nucleo familiare oltre i primi due, sino ad un massimo di € **3.098,74** (tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni purché disoccupati o studenti fino a 26 anni); in luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di € **1.032,91**;))*

- **f)** non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente assegnatagli in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio ERP nonostante l'intimazione allo sgombero fatta dall'Ente gestore;

- **g)** versamento dei contributi previsti dalla lettera "b" dell'art. 10 della Legge n. 60/1963; tale requisito è necessario solamente per l'assegnazione di alloggi realizzati con i fondi della Legge n. 60/1963.

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono rimanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera "e" deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere "c", "d" e "f" debbono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di localizzazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale n. 32/96 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, in rapporto al

reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli articoli 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull'equo canone per i nuclei familiari rientranti nelle fasce B e C; per quelli rientranti nelle fasce A1 e A2 dell'art. 35 L.R. 32/96 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente su apposito modulo da ritirare presso la sede municipale.

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune la domanda, con allegati eventuali documenti, sottoscritta con firma autenticata o con firma corredata dalla fotocopia di un documento di identità, entro le ore 13.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine viene prorogato di 30 giorni per i residenti nell'Unione Europea e di 60 giorni quelli residenti negli altri Stati.

Le domande che perverranno fuori termine saranno escluse.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA NEL CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI.

I documenti in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a 3 (tre) mesi dalla data del bando sono i seguenti:

certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di matrimonio e certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, per i nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq 45 (di cui beneficiano anche gli anziani – art.21, L.R. n.32/1996).

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie – art.3 Legge 05/02/1992, n°104.

Per tali categorie di concorrenti la Commissione per l'assegnazione degli alloggi provvederà a compilare apposita graduatoria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, il Concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è perseguibile penalmente e comporterà l'esclusione automatica dal concorso.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per la opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della Legge regionale n. 32/1996.

La Giunta Regionale, anche su proposta del Comune, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).

L'approvazione della nuova graduatoria renderà inefficace la graduatoria predisposta in occasione dei bandi precedenti. Pertanto coloro che hanno già presentato domanda negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda. Coloro che non riproporranno la domanda saranno ritenuti rinunciari e pertanto non inclusi nella nuova graduatoria.

Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle predette calamità.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Camini, 09.MAR. 2017

Il Responsabile di Procedimento

Ing. Carmelo DAQUA



Il Sindaco

arch. Giuseppe Alfarano



Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996)

Art. 18

Punteggi di selezione

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:

- non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/ o percepito ai seguenti titoli:

trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: **punti 3;**

2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/ o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione; **punti 2;**

3) nucleo familiare composto da:

- 3 o 4 persone: **punti 2;**
- 5 o 6 persone: **punti 3;**
- 7 o più persone: **punti 4.**

4) Richiedente con la qualifica di anziano: **punti 2.**

5) Famiglia di recente o prossima formazione: **punti 2.**

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35 anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:

- per un portatore di handicap: **punti 3**
- per due o più portatori di handicap: **punti 5**

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 2.**

8) Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: **punti 4;**
- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: **punti 3;**
- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell' autorità competente: **punti 2;**

2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità , ciascuno composto di almeno due unità : **punti 2;**

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:

- due persone a vano utile: **punti 2;**
- tre persone a vano utile: **punti 3;**
- quattro o più persone a vano utile: **punti 4;**

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi a seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruanti di un alloggio di servizio.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera b).

La condizione del biennio per l' attribuzione del punteggio relativo all' abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall' autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): **punti 2.**

Priorità

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all' articolo 18, lett b), punto 4;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.

2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità , si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 20, quarto comma.

omissis...